

Azienditalia

Mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali

ENTI LOCALI

www.edicolaprofessionale.com/azienditalia

5
2018

BILANCIO – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO – SERVIZI

Il saldo di finanza pubblica 2018–2020 per gli Enti locali

Anticorruzione e trasparenza negli organismi a controllo pubblico

Partecipate: controllo societario in forma “congiunta” e ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016

FINANZA E TRIBUTI

I chiarimenti del MEF in materia di TARI

Il modello IRAP 2018

L'esenzione IMU sui terreni agricoli condotti da pensionati

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Nuovo CCNL Funzioni Locali:

- modifiche all'ordinamento professionale e nuova disciplina delle posizioni organizzative
- fondo risorse decentrate
- progressioni economiche all'interno della categoria
- tipologie flessibili del rapporto di lavoro
- disciplina di ferie e permessi retribuiti



Wolters Kluwer

LEGGI D'ITALIA
IPSOA

*Possono cambiare le regole,
non i miei riferimenti.*

*Il mio punto fermo
è Leggi d'Italia PA.*

Y87EUCL



LEGGI D'ITALIA PA è da sempre la soluzione di riferimento per chi lavora nella Pubblica Amministrazione e deve affrontare in un contesto in continua trasformazione adempimenti complessi e crescenti responsabilità.

Leggi d'Italia PA offre, in una unica soluzione, tutte le informazioni e gli strumenti necessari per svolgere con efficacia, sicurezza ed efficienza il proprio lavoro.

L'interpretazione delle norme a cura dei maggiori esperti del settore; le procedure operative

in materia di appalti, tributi, contabilità, lavoro pubblico, anagrafe, ambiente e urbanistica; l'approfondimento delle riviste e dei libri; modelli per la redazione degli atti amministrativi; l'aggiornamento tempestivo sulle novità; le più ampie ed aggiornate raccolte di normativa, prassi e giurisprudenza, tanti servizi personalizzati e l'assistenza della nostra Redazione. Tutto questo con un sistema di ricerca intelligente, facile ed immediato che comprende e interpreta le tue esigenze.

PER TE 15 GIORNI DI PROVA GRATUITA
pa.leggiditalia.it



BILANCIO E CONTABILITÀ

Finanza pubblica	Il saldo di finanza pubblica 2018-2020 per gli Enti locali di Francesco Bruno	675
Debiti fuori bilancio	Le conseguenze del ritardo da parte del Consiglio comunale nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive di Vincenzo Giannotti	686
Tesoreria	Le "nuove" modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria di Gennaro Cascone	692

SERVIZI

Società partecipate	Controllo societario in forma "congiunta" e ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 di Iacopo Cavallini ed Edoardo Rivola	696
Società partecipate - Anticorruzione e trasparenza	Anticorruzione e trasparenza negli organismi a controllo pubblico di Andrea Ziruolo e Marco Berardi	703

FINANZA E TRIBUTI

TARI	Le novità contenute nel Telefisco e nella Webinar di Girolamo Ielo	709
TARI	Le linee guida dei fabbisogni standard di Alberto Pierobon	714
IRAP	Il modello IRAP 2018 di Paolo Pieri	718
IMU	L'esenzione IMU sui terreni agricoli condotti da pensionati di Alessandro Galante	725
Legge di bilancio 2018	Il controllo preventivo di morosità del beneficiario di pagamenti della P.A. di Cristina Montanari	729
Contenzioso tributario	Giurisdizione tributaria negata e poteri del giudice tributario di Isabella Buscema	734

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Contratto collettivo	Nuovo CCNL Funzioni Locali: le modifiche all'ordinamento professionale e la nuova disciplina delle posizioni organizzative di Federica Caponi	739
Contratto collettivo	Il Fondo risorse decentrate nel nuovo CCNL 2016-2018 di Alberto Di Bella	743
Contratto collettivo	Le progressioni economiche all'interno della categoria secondo la nuova previsione contrattuale di Raffaele Guizzardi	753
Contratto collettivo	Il nuovo CCNL opta per la flessibilità e la cooperazione innovando la disciplina delle ferie e dei permessi retribuiti di Paola Cosmai	760
Contratto collettivo	Le tipologie flessibili del rapporto di lavoro di Amedeo Di Filippo	766

Sommario

Contratto collettivo	Gli aspetti economici del CCNL funzioni locali di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan	777
Concorso pubblico	Il candidato che non si presenta alla prova orale del concorso non può impugnare la graduatoria finale di Maria Chiara Vallone Muscato	787

FOCUS: PARLIAMO DI ...

Beni culturali	La riforma dei musei statali: nuovi rapporti con le Regioni e gli Enti locali di Maurizio De Paolis	791
-----------------------	--	------------

RUBRICHE

Quesiti e risposte	Giro di posta a cura di Marco Nocivelli	797
Sintesi e commenti	Osservatorio giurisprudenziale a cura di Giancarlo Astegiano e Sara Petrilli	799
Sintesi e commenti	Osservatorio tributi locali a cura di Girolamo Ielo	802

DOCUMENTI IN SINTESI

Legislazione e prassi	Osservatorio normativo a cura di Francesco Bruno	804
------------------------------	---	------------

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Memo	L'agenda di maggio a cura di Francesco Bruno	813
-------------	---	------------

INDICI

Indici	820
--------	------------



Azienditalia

Mensile di gestione e amministrazione
del personale degli enti locali

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia, 97
Edificio B3 - 20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET
www.edicolaprofessionale.com/azienditalia

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

COORDINATORI SCIENTIFICI
Giuseppe Farneti, Girolamo Ielo, Stefania Tagliabue

COMITATO TECNICO
Giancarlo Astegiano, Mauro Bellesia, Massimo Bianchi, Antonino Borghi, Francesco Bruno, Gennaro Cascone, Paola Cosmai, Ciro D'Aries, Francesco Delfino, Tiziano Grandelli, Raffaele Guizzardi, Sylvia Kranz, Luca Mazzara, Michelangelo Nigro, Emanuele Padovani, Massimo Pollini, Stefano Pozzoli, Pierluigi Ropolo, Marco Rossi, Renato Ruffini, Mirco Zamberlan, Andrea Ziruolo

In collaborazione con:



REDAZIONE
Antonella Baroli (antonella.baroli@wolterskluwer.com)
Rossella Magnelli (rossella.magnelli@wolterskluwer.com)
Roberto Morettini (roberto.morettini@wolterskluwer.com)

REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere
o telefonare a:

Redazione AZIENDITALIA
telefono 02 82476020
e-mail
redazione.azienditalia-it@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o
telefonare a:

Wolters Kluwer S.r.l. Servizio Clienti
telefono 02 824761 telefax 02 82476.799
e-mail servizio.clienti@wolterskluwer.com

FOTOCOMPOSIZIONE
Integra Software Services Pvt. Ltd.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con
scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per eventuali errori o
inesattezze

PUBBLICITÀ:



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
wolterskluwer.it
Via dei Missaglia, 97
Edificio B3 - 20142 Milano

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 331
del 7 giugno 1986
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio
1991Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12 mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia, 97 - Edificio B3 - 20142 Milano.
Servizio Clienti: tel. 02.824761
Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

ITALIA/ESTERO
Abbonamento digitale 12 mesi + 3 e-book al prezzo di 190,00 € + iva.
Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con abbonamento alla raccolta delle annate.
Abbonamento 12 mesi alla raccolta delle annate € 439,00 + iva oppure 220,00 + iva per gli abbonati alla rivista

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet e smartphone.

I fascicoli possono essere scaricati da

- edicolaprofessionale.com/azienditalia
- edicolaprofessionale.com/azienditaliapersonale
- da App Edicola Professionale, disponibile
gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung
Apps o Amazon AppStore for Android.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con un
versamento intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via
dei Missaglia, 97 - Edificio B3 - 20142 Milano,
utilizzando le seguenti modalità :

- Conto Corrente Postale 583203
- Conto Corrente Bancario IBAN
IT61M0306933684100000002208

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia
S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia, 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, titolare del trattamento e sono
trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters
Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per
finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il
Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai
sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003,
anche a fini vendita diretta di prodotti o servizi analoghi
a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e
ottenere la loro aggiornamento o la cancellazione per viola-
zione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggior-
nato dei responsabili del trattamento, mediante comuni-
cazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. -
PRIVACY - Via dei Missaglia, 97 - Edificio B3 - 20142
Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



IL 25 MAGGIO ENTRA IN VIGORE IL GDPR. SEI PRONTO PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI?



Autorizzaci a fornirti tutti gli strumenti per garantire le soluzioni giuste ai tuoi clienti.

**Con In Pratica GDPR,
in pratica sei già pronto.**

Per affrontare il cambiamento bisogna essere preparati. **In Pratica GDPR** è l'innovativa soluzione **Leggi d'Italia**, curata da **studi legali specializzati** ed autorevoli **esperti della Pubblica Amministrazione**, che fornisce ad aziende, Pubblica Amministrazione, professionisti e DPO tutte le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare i **numerosi adempimenti** e restare **sempre aggiornati** sulla normativa e gli orientamenti applicativi degli **organi giudicanti** e dell'**Autorità garante**.

leggiditalia.it/inpraticaGDPR

Finanza pubblica

Il saldo di finanza pubblica 2018-2020 per gli Enti locali

di Francesco Bruno - Presidente onorario Ardel

La riforma delle regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che è stata consolidata a seguito dell'approvazione della Legge 12 agosto 2016, n. 164 ed ha trovato piena attuazione a decorrere dall'anno 2017, presenta per il triennio 2018-2020 un quadro di disposizioni immutato rispetto alla disciplina dettata per il triennio precedente, con alcune, significative, innovazioni i cui profili, nel dettaglio, sono illustrati nella tradizionale, come sempre chiarificatrice circolare RGS 20 febbraio 2018, n. 5 (in G.U. 13 marzo 2018, n. 60).

Premessa

A decorrere dall'anno 2017, con il nuovo quadro disciplinare definito dalla Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), si è consolidato il percorso sul perseguitamento degli equilibri di bilancio in termini di competenza finanziaria potenziata, a seguito dell'approvazione della Legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato sostanziali modifiche alle "disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Le innovazioni apportate dalla Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) non modificano il quadro generale delle regole di finanza pubblica degli Enti territoriali, ma introducono alcune novità, talune significative, sulle quali dettaglia l'annuale circolare esplicativa della Ragioneria generale dello Stato, meritevoli di qualche riflessione aggiuntiva.

Le novità significative

1 - *Prospetto dimostrativo del rispetto programmatico dell'obiettivo del saldo finanziario non negativo*

Il prospetto dimostrativo del rispetto programmatico dell'obiettivo del saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali, da allegare al bilancio di previsione, non deve più considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel

risultato di amministrazione, anche se finanziati con avanzo di amministrazione.

La disposizione consente, certamente, maggiore flessibilità in corso di gestione in quanto, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, i fondi così accantonati non vengono considerati tra le spese finali. E rappresenta, altresì, come specificato nella circolare RGS 5/2018, un efficace mezzo di utilizzo e progressivo smaltimento dell'avanzo di amministrazione.

Appare, tuttavia, indubbio che la norma così come formulata risulta incongrua, almeno relativamente agli effetti sull'approvazione del bilancio.

L'art. 1, comma 468, secondo periodo, della Legge n. 232/2016, come riformulato, prescrive che "... il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità ...", anche se finanziati dall'avanzo di amministrazione. Diversamente dalla norma originaria che, fino all'esercizio 2017, consentiva di non considerare nel prospetto allegato al bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità solo se non finanziato dall'avanzo di amministrazione.

Sembra che, dal contenuto testuale della norma, che già in sede di bilancio (nel prospetto allegato al bilancio di previsione) sia possibile finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità con applicazione di avanzo di amministrazione. Il che non è.

Per l'art. 187, comma 2, TUEL e per il principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, esempio n. 5, è soltanto a seguito del riaccertamento dei

Bilancio e contabilità

residui che, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata" può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. In pratica, al bilancio di previsione 2018-2020, per la competenza 2018, potrebbe essere applicato, per il finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'avanzo svincolato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017. Ma poiché il bilancio è approvato in tempi antecedenti rispetto a quelli del rendiconto dell'esercizio precedente, la quota di avanzo svincolato (che costituisce quota libera dell'avanzo, utilizzabile soltanto con provvedimento di variazione di bilancio) non può essere impiegata in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Ne consegue che l'effetto innovativo della norma non ha possibilità alcuna di esplicare i suoi effetti in sede di approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, sul prospetto dimostrativo del rispetto programmatico del saldo allegato al bilancio medesimo, ma soltanto, a seguito di eventuale variazione di bilancio, nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale.

2 - Prospetto dimostrativo allegato alle variazioni di bilancio

Con la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 468, Legge n. 232/2016, è stato eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo allegato alle variazioni di bilancio.

Il saldo non negativo deve, quindi, essere rispettato, come conferma la circolare RGS 5/2018, "esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa - prosegue la circolare - va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazioni di bilancio".

Per la fatispecie, tuttavia, i chiarimenti sopra richiamati dalla RGS sembrano limitati. Molto più esplicitamente, la commissione Arconet, nella riunione del 17 gennaio 2018, ha ritenuto che al venir meno dell'adempimento di allegare il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica alle delibere di variazione consegue che "il mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio a seguito di una variazione di

bilancio non può essere motivo di parere negativo da parte dell'organo di revisione che, tuttavia, deve segnalare tale criticità, richiamando l'ente ad una gestione che garantisca il rispetto del vincolo in sede di rendiconto".

Resterebbe da valutare, in presenza di criticità, in che modo deve tenerne *"in debito conto"* il Responsabile del servizio finanziario nell'espressione del parere di regolarità contabile e, in particolare:

a) come coniugarlo con l'obbligo di svolgere il controllo sugli equilibri finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e delle norme che regolano il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, disposto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL?

b) come contemperarlo con l'esercizio della funzione di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, disposto dall'art. 153, comma 4, del TUEL?

Quel che è certo è che l'effetto innovativo della norma può tradursi in un pericoloso strumento di maggiore flessibilità oppure in una semplificazione solo formale.

3 - Inclusione tra le entrate e spese finali del fondo pluriennale vincolato

L'art. 1, comma 466, Legge n. 232/2016, precisa che tra le entrate e spese finali, a decorrere dal 2020, è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa solo se finanziato dalle entrate finali.

Sulla base della formulazione letterale della norma, sembrava che, da tale anno, ai fini del pareggio avrebbe avuto rilevanza solo la quota di fondo alimentata dalle entrate finali, con esclusione, quindi, oltre che, come nel passato, della quota finanziata con debito, anche di quella finanziata con avanzo di amministrazione.

La prospettata criticità, che avrebbe messo a repentaglio anche il completamento di opere, oltre che l'utilizzo di risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del fondo pluriennale vincolato, era stata, peraltro, contestata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247/2017.

Alla luce della sentenza, ma anche in considerazione che il fondo pluriennale di spesa finanziato da avanzo di amministrazione può essere costituito, in ciascun anno, nel rispetto del proprio saldo (e, di conseguenza, coprendolo con le entrate finali valide ai

fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica), molto opportunamente, sulla fattispecie, sono intervenuti i chiarimenti della circolare RGS 5/2018 con la specificazione che “per fondo pluriennale di entrata e spesa finanziato dalle entrate finali - valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 - si intende il fondo al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da

mutui e prestiti confluiti nell'avanzo di amministrazione”.

Quadro riepilogativo

Nella elaborazione proposta che segue è riepilogato il quadro normativo nel suo complesso, con il riferimento alle norme di competenza e con i profili di dettaglio illustrati nella circolare RGS 5/2018.

Enti soggetti

1. Nell'anno 2017 e successivi sono soggetti all'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, c. 465, *Legge 11 dicembre 2016, n. 232*):

- comuni;
- province;
- città metropolitane.

1.1. Sono assoggettati all'obbligo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2018. (*circolare ragioneria generale dello Stato 20 febbraio 2018, n. 5, punto A*).

L'obiettivo

1. Lo specifico obiettivo che, a decorrere dal 2017, le province, le città metropolitane e i comuni devono raggiungere è un saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. (art. 9, c. 1, *Legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, c. 466, Legge 11 dicembre 2016, n. 232*).

1.1. Le prescrizioni sull'equilibrio finale di competenza costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. (art. 1, c. 475).

1.2. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere approvato iscrivendo le previsioni di competenza di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo.

2. Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo. (art. 1, c. 468, *Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo modificato dall'art. 1, c. 785, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

2.1. Il prospetto concernente il rispetto del saldo è quello previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 vigente alla data di approvazione del bilancio.

2.1.1. Il prospetto è aggiornato dal Mef a seguito di successivi interventi normativi che modificano le regole vigenti di riferimento.

2.1.2. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio è tenuto ad approvare le necessarie variazioni al bilancio.

2.1.3. Dall'anno 2018, il prospetto, adeguato nel corso dell'anno alle variazioni di bilancio, non deve essere allegato alle deliberazioni e determinazioni di variazioni. (art. 1, c. 468, *ultimo periodo, soppresso dall'art. 1, c. 785, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*).

2.2. Il prospetto, allegato al bilancio di previsione, è conservato a cura dell'ente e non deve essere trasmesso al Mef. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, punto C*).

3. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il ministro dell'economia e delle finanze propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. (art. 1, c. 482, *Legge 11 dicembre 2016, n. 232*).

L'obiettivo del saldo finale di competenza

1. Il saldo finanziario di competenza tra entrate e spese finali è determinato come segue (art. 9, c. 1 e 1-bis, *Legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, c. 466, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, c. 468, nel testo modificato dall'art. 1, c. 785, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205*):

- + Fondo pluriennale di entrata (al netto della quota finanziata con debito e della quota che finanzia impegni cancellati definitivamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente)
- + Entrate titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)
- + Entrate titolo II (Trasferimenti correnti)
- + Entrate titolo III (Entrate extratributarie)
- + Entrate titolo IV (Entrate in conto capitale)
- + Entrate titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie)
- = Entrate finali
- Spese titolo I (Spese correnti, compreso quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato)
- + Fondo crediti di dubbia esigibilità
- + Fondi spese e rischi futuri (non finanziati da avanzo di amministrazione)
- Spese titolo II (Spese in conto capitale, compreso quelle finanziate con il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota del fondo pluriennale vincolato finanziata con debito)
- Spese titolo III (Spese per incremento di attività finanziarie)
- = Spese finali
- = Saldo finale a pareggio o positivo.

Bilancio e contabilità

1.1. Per i comuni cui è stato attribuito, con D.P.C.M. 10 marzo 2017, anche per l'anno 2018, il contributo sul fondo di 300 milioni di euro a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tasi, il saldo obiettivo da conseguire deve essere positivo almeno nella misura del contributo attribuito. (art. 1, c. 871, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

2. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 per finanziare spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e le risorse accantonate nel fondo per procedure di affidamento già attivate al 31 dicembre 2016 ma non pervenute alla fase di aggiudicazione definitiva, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017. (art. 1, c. 880, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

2.1. La conservazione nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017, in deroga al punto 5.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) è consentita soltanto se trattasi di opere per le quali l'ente abbia avviato le procedure per la scelta del contraente oppure disponga del progetto esecutivo degli investimenti, completo del cronogramma di spesa.

2.2. Qualora entro l'esercizio 2018 non vengano assunti i relativi impegni di spesa, le risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

3. Gli importi del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione, dovranno specificatamente essere indicati in sede di monitoraggio finale. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 3 aprile 2017, n. 17, punto B.2.*)

3.1. L'eventuale importo di fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di entrata e di spesa) derivante da devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spesa finanziata da mutui, è da considerare come la quota di fondo derivante dal ricorso al debito e, pertanto, anch'esso deve essere escluso dal saldo finale di competenza.

4. Le tipologie di fondi spese e rischi futuri che non sono considerati tra le spese finali, in quanto destinati a confluire nel risultato di amministrazione, sono (*circolare ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, punto B.3.*):

- a) Fondo contenziosi - accantonato in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze;
- b) Fondo perdite società partecipate - nel caso che queste presentino un risultato d'esercizio negativo;
- c) Altri fondi spese e rischi futuri - riguardanti le passività potenziali.

5. Ai fini del saldo finale, si ripercuotono sul saldo 2018 gli effetti degli spazi finanziari acquisiti o ceduti per la partecipazione ai patti di solidarietà 2016 regionale e nazionale (secondo anno di peggioramento o miglioramento del saldo obiettivo) e 2017. (art. 1, c. 707, Legge 28 dicembre 2016, n. 208).

5.1. Nel prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti per il rispetto dell'obiettivo allegato al bilancio di previsione, pertanto, devono essere inseriti gli spazi acquisti e ceduti a seguito degli effetti dei patti di solidarietà orizzontali degli anni 2016 e/o 2017. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, punto C.*)

L'obiettivo del saldo finale di competenza dal 2020

1. Per gli anni dal 2020, nelle entrate e spese finali, a differenza che per gli anni precedenti, è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, solo se rinveniente dalle entrate finali. (art. 9, c. 1 e 1-bis, Legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, c. 466, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1.1. Ne consegue l'esclusione, oltre che della quota finanziata con debito, come per gli anni precedenti, anche della quota di mutui e prestiti confluita nell'avanzo di amministrazione. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, lett. B.2.*)

Esclusione dal saldo (Patto di solidarietà nazionale incentivato)

1. Per ciascuno degli anni 2018-2019, sono escluse dalla determinazione del saldo spese finanziate con avanzo di amministrazione e con ricorso all'indebitamento, nel limite di 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui ad interventi di impiantistica sportiva. (art. 1, c. 485, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo modificato dall'art. 1, c. 874, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. Per ciascuno degli anni 2020-2023, sono escluse dalla determinazione del saldo spese finanziate con avanzo di amministrazione e con ricorso all'indebitamento, nel limite di 700 milioni di euro.

2. Possono essere esclusi dalla determinazione del saldo anche i comuni facenti parte di un'unione di comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni. (art. 1, c. 486-bis, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiunto dall'art. 1, c. 874, lett. b, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

3. Per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel contesto degli spazi finanziari di 900 milioni di euro, sono escluse dalla determinazione del saldo le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica finanziati con avanzo di amministrazione e con ricorso all'indebitamento, nel limite di 400 milioni di euro. (art. 1, c. 485, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo modificato dall'art. 1, c. 874, lett. a, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

3.1. Gli spazi finanziari richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell'anno di riferimento, nonché al fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi. (*circolare ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5, punto I.*)

3.1.1. Gli spazi finanziari richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono riguardare solo ed esclusivamente impegni esigibili nell'anno di riferimento.

3.2. Entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, gli Enti locali devono comunicare alla Presidenza del consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica - con modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di edilizia scolastica escludibili dalla spesa ai fini del saldo. (art. 1, c. 487, nel testo modificato dall'art. 1, c. 874, lett. c, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

3.2.1. Le richieste di spazi finanziari devono contenere le seguenti informazioni:

- fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.